

Prendendo spunto da un quesito sulle sanzioni connesse allo sversamento abusivo in fognatura o nei pozzetti di liquami trasportati da autospurgo...

RIVERSARE ILLEGALMENTE LIQUAMI DA UN AUTOSPURGO INTEGRA IL REATO DI SMALTIMENTO ILLECITO DI RIFIUTI (LIQUIDI). NON SI TRATTA DI UN'ATTIVITA' DI "SCARICO"...

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani

Presso la redazione della nostra testata giornalistica on line è giunto questo quesito: "Come autista/dipendente in una ditta di spurghi, che ripercussioni penali posso avere se mi fermano mentre scarico abusivamente liquami in una fognatura o in un pozzetto?"

Tale quesito nella sua paradossale sincerità espositiva è indizio preoccupante del livello di potenziale pericolo di illegalità connesso allo smaltimento illegale dei rifiuti liquidi durante i trasporti. Un fenomeno che da tempo andiamo esponendo in ogni sede editoriale e seminariale e sul quale – tuttavia – registriamo ancora oggi uno scarso interesse generale, forse dovuto ad una sottovalutazione del problema atteso il suo carattere silente e poco evidente.

D'altra parte, altro indizio molto significativo in merito fu il caso dei due soggetti che il 18 agosto 2009 furono arrestati dai Carabinieri mentre sversavano direttamente in mare sulla roccia sovrastante la Grotta Azzurra i liquami prelevati dai pozzi neri di alcune strutture ricettive e di abitazioni del luogo che non sono munite di collegamento diretto alla rete fognaria.

Dunque, per tornare al quesito si rileva come già il tenore letterale contiene la conferma di un diffuso equivoco terminologico (che poi si traduce in un pericolo equivoco interpretativo ed applicativo della norma di settore). Infatti l'autore del quesito chiede "che ripercussioni penali posso avere se mi fermano mentre scarico abusivamente liquami in una fognatura o in un pozzetto?". Ecco che si crede ancora che un autospurgo "scarica" (legalmente o illegalmente secondo i casi) i liquami del proprio carico. Ed invece non è affatto così... Un autospurgo "riversa" e "smaltisce" i "rifiuti liquidi" del proprio carico. E non è una differenza solo terminologica, ma profondamente sostanziale, perché l'inquadramento giuridico (e le sanzioni) sono di conseguenza da individuarsi nel contesto della parte quarta del D.Lgs n. 152/06 molto più severa (parte sui rifiuti solidi/liquidi) e non certo nel contesto (molto più blando) della parte terza (sugli scarichi) dello

stesso decreto. Pertanto, chi riversa illegalmente il carico di un autospurgo fuori regola non deve illudersi che sta “scaricando” i liquami (e che dunque può andare incontro alle modeste sanzioni sugli scarichi) ma deve essere ben consapevole che sta “smaltendo” i rifiuti liquidi trasportati e pertanto va incontro alle pesanti sanzioni penali connesse al regime dello smaltimento illegale dei rifiuti liquidi.

Va – infatti – ricordato e sottolineato che qualunque sia il modo in cui attraverso il quale i liquami domestici o aziendali vengono prelevati dal sito di produzione per essere trasportati altrove, con qualunque mezzo (gomma, ferrovia, aereo, nave etc...), non si è mai attivato uno “scarico” e non si attiverà mai più... Ma si tratta sempre e comunque di un trasporto di rifiuti liquidi operato a livello aziendale, e dunque sempre penalmente sanzionato nel contesto, appunto, della parte quarta del D.Lgs n. 152/06.

Il confine tra “acque di scarico” e “rifiuti liquidi” è fonte molto spesso di equivoci interpretativi ed applicativi, pur essendo campo di gravissime illegalità. E su questo punto in ogni sede seminariale ed editoriale abbiamo sempre sottolineato l'importanza della esatta percezione degli estremi di tale delicata disciplina. Soprattutto perché chi delinque con i liquami tende a spacciare la propria attività come “scarico” per rientrare nelle sanzioni della parte terza del T.U. ambientale che sono molto più modeste di quelle contenute invece nella parte quarta che riguarda i rifiuti anche liquidi. La parte terza è infatti sostanzialmente depenalizzata o microcriminalizzata, prevede regole di sola forma e di scarsa sostanza, è limitata da procedure per il controllo, prelievo ed analisi estremamente complesse.¹

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Il criterio interpretativo fondamentale per l'applicazione della normativa sui rifiuti risiede nel fatto che la parte quarta del D.Lgs. 152/2006 disciplina tutte le singole operazioni di gestione (ad esempio: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, etc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami. Restano escluse quelle fasi, concernenti rifiuti liquidi (o assimilabili), relative allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla norma specifica sugli scarichi. Ne consegue che la disciplina degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi in conto terzi e relative ulteriori operazioni, che presuppongono il trasporto non canalizzato delle acque di processo, ricade sotto la normativa della parte quarta del D.Lgs 152/2006, mentre le operazioni connesse allo scarico delle acque, cioè all'immissione diretta e al trattamento preventivo delle stesse, poste in essere dallo stesso titolare dello scarico, sottostanno alla disciplina sulle acque.

Dunque lo “scarico” previsto dalla parte del T.U. ambientale sulle acque appare come una deroga al concetto generale di rifiuto liquido. La costruzione di geografia politica e giuridica del settore presenta il rifiuto liquido della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 come categoria generale di base; le acque di scarico, provenienti solo dallo “scarico”, costituiscono una specie di sottocategoria particolare che esula dal campo regolamentativo delle disposizioni sui rifiuti. Pur tuttavia ove tale scarico cessi di essere diretto (e cioè venga spezzata la linea di riversamento immediato tra ciclo produttivo e corpo ricettore) e venga di conseguenza realizzato uno scarico in vasca o comunque con trasporto altrove dei liquami in via mediata ed

Ma – attenzione – adesso a non cadere in altre facili illusioni. Molti pensano che in questo caso si tratta solo di una modesta ipotesi di “abbandono” di rifiuti... E dunque sanzionata in modo tenue. Non è affatto così. Perché l’abbandono di rifiuti (solidi o liquidi) è una ipotesi sanzionatoria connessa solo ad una modestissima azione di disfarsi di un piccolo quantitativo di rifiuti (sanzione amministrativa per il privato che abbandona rifiuti realmente di origine propria e domestici e sanzione penale per gli operatori aziendali). Il carico di un autospurgo è ben lontano da tale irrisoria ipotesi sanzionatoria e costituisce sempre – in caso di illecito riversamento al di fuori dei contesti autorizzati – un’attività di illecita gestione di rifiuti: appunto uno smaltimento illegale di rifiuti liquidi (reato molto grave).

Il modesto illecito di abbandono/deposito incontrollato di rifiuti è una ipotesi sanzionatoria connessa ad una altrettanto modesta azione di disfarsi di rifiuti. Piccoli quantitativi nel contesto di un’azione che deve essere sempre contenuta entro parametri ridotti. Ciò giustifica – in via sostanziale – la sanzione connessa che è la più tenue in tutto il contesto delle illegalità in materia di rifiuti. Sarebbe illogica la stessa sanzione per un fatto modesto e per una grande azione di riversamento illegale di rifiuti...

Attenzione agli equivoci di lettura della norma. Questa modesta ipotesi base di abbandono/deposito incontrollato è prevista come precetto dall’art. 192 del D.Lgs n. 152/06 (*ART. 192 (divieto di abbandono) 1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*). Sarebbe stato logico (ed elementare oltre che di facile lettura) che il legislatore avesse inserito in calce a tale articolo la sanzione per la violazione connessa. Ed invece no... Tale articolo prevede solo il principio di quello che non si può fare. Per le sanzioni si deve andare a cercare altrove! E da qui nascono equivoci e/o furbate interpretative a raffica. Infatti le sanzioni per il divieto di

indiretta, tale interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto ciclo produttivo/corpo ricettore trasforma automaticamente il liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido. Non avremmo più uno “scarico”, non si avrà dunque più di conseguenza la deroga sopra espressa e la disciplina torna automaticamente nel contesto generale della parte sui rifiuti del D. Lgs. 152/2006.

Ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina da applicare non è dunque lo stato fisico della sostanza (liquidità), bensì l’immissione diretta o meno in un corpo ricettore e, in questo secondo caso, se trattasi di “rifiuto liquido” o di “acqua reflua”. La linea di demarcazione tra l’una e l’altra disciplina è che le disposizioni sui rifiuti disciplinano tutte le fasi di gestione del “rifiuto liquido” dalla sua produzione fino allo smaltimento presso un impianto di trattamento specifico per rifiuti (regola base) o, in deroga di eccezione ma in realtà di prassi quotidiana comune, in un impianto di depurazione pubblica nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 110, commi 1 o 2, D.Lgs 152/2006. La parte terza del D. Lgs. 152/2006 disciplina le operazioni connesse allo scarico di acque reflue canalizzate o convogliate (immissione diretta) e alla loro depurazione preventiva, posta in essere dallo stesso titolare dello scarico. (...).”

abbandono/deposito incontrollato (che – si ripete ad ogni buon fine – sono azioni minime) si trovano, nel contesto dello stesso D.Lgs n. 152/06, in altri articoli che – va rilevato – non c'entrano assolutamente nulla con la dinamica degli abbandoni/deposito incontrollati... E si tratta esattamente degli artt. 255 comma 1 e 256 comma 2 del decreto medesimo. Infatti nel contesto dell'art. 255 comma 1 troviamo la sanzione amministrativa per l'abbandono/deposito incontrollato eseguito da un privato (si sottintende: di rifiuti "privati" e cioè di reale e non fittizia provenienza domestica propria diretta...); mentre nel contesto dell'art. 256 comma 2 troviamo la sanzione penale per l'abbandono/deposito incontrollato eseguito da "titolari di imprese e responsabili di enti" (si sottintende: di rifiuti aziendali). Ora, il lettore deve fare uno sforzo: "ritagliare" nel vero senso del termine queste due sanzioni, estrapolandone dai due articoli ove sono inserite, ed "incollarle" (sempre nel vero senso del termine) sotto il precetto dell'art. 192 comma 1 che prevede il divieto di l'abbandono/deposito incontrollato. Tutto qui. Sembra assurdo, ma se avessero semplicemente inserito tali sanzioni come ultimi due commi di tale articolo non si sarebbero creati tanti equivoci di lettura...

Dunque, la sanzione di cui al comma 2 dell'art. 256 del D.Lgs n. 152/06, pur essendo inserita in un articolo che riporta il titolo "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", non c'entra nulla con gli altri reati dello stesso articolo... E si riferisce solo ai fatti minimi di l'abbandono/deposito incontrollato connessi, per quanto riguarda i rifiuti aziendali, alla responsabilità di "titolari di imprese e responsabili di enti". Ma anche qui attenzione alle furbate interpretative. Perché molti ritengono che – sempre nel contesto minimo dell'abbandono/deposito incontrollato che non c'entra ancora nulla con il caso dell'autista di autospurgo che esamineremo tra breve – il dipendente che si disfa di un piccolo quantitativo di rifiuti aziendali in tale contesto se non è presente il titolare dell'azienda è reso esente da ogni sanzioni. E parimenti lo sarebbe il titolare che non ha agito in prima persona... Ma non è affatto così.

Premesso che questa tra rifiuti di "privati" e rifiuti "aziendali" nel contesto (solo) dell'abbandono/deposito incontrollato era una distinzione già presente nel precedente D.Lgs. n. 22/1997 (artt. 50 e 51 del c.d. Decreto Ronchi), dato che il legislatore da sempre ha ricollegato una valenza maggiormente offensiva alle condotte di coloro che operano nell'ambito di una attività professionale, rispetto a quelle poste in essere dai soggetti privati, ritenendo – evidentemente – che le richiamate violazioni commesse nell'ambito di una attività lavorativa costituiscono un maggiore pericolo per l'ambiente in quanto suscettibili di produrre rifiuti in via continuativa, si registra tuttavia un intervento della giurisprudenza nel settore.

La Cassazione – volendo valorizzare la *ratio* della norma – l'ha interpretata nel senso che ciò che conta non è la qualifica formale del soggetto attivo che compie materialmente l'azione illecita, ma il tipo di attività da cui sono derivati i rifiuti oggetto (nel caso del quesito) dello sversamento illecito.

E dunque, se l'illecito viene compiuto nell'ambito dell'esercizio di una attività lavorativa, la sanzione non può che essere quella penale posta dall'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/06.

Tale sanzione va contestata sia nei confronti del dipendente che ha materialmente commesso l'attività illecita (operando nell'ambito di una attività professionale), sia al titolare della ditta, al quale gli può essere imputata come minimo una *culpa in vigilando*, salvo il concorso diretto doloso di accordo con il dipendente. In tale contesto gli accertamenti di PG devono essere molto accorti nel ricollegare i due soggetti nella medesima azione dinamica frazionata nel tempo.

Va dunque ricordato come la Cassazione anche di recente abbia precisato che: *“il reato di cui all'art. 256, comma secondo, del d.lgs. n. 152 del 2006 è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima, così dovendosi intendere il «titolare di impresa o responsabile di ente» menzionato dalla norma”* (Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 18 settembre 2013 n. 38364). Parimenti la Cassazione ha sempre evidenziato come gravi sul legale rappresentante dell'azienda (o - in caso di espressa delega interna - in capo al delegato dello specifico ramo aziendale) una posizione di garanzia, per cui esso è tenuto a vigilare che i propri dipendenti o altri sottoposti osservino le norme ambientali, potendo configurarsi una *culpa in vigilando* in presenza di comportamenti che violino tali doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti, anche se commessi dai dipendenti o sottoposti. *«In tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda»* (Cassazione Penale - Sez. III - sentenza dell'11 maggio 2009, n. 19876).

Identico discorso vale per la seconda ipotesi prevista dall'art. 192 decreto in esame:

“ART. 192 (divieto di abbandono) (...) 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.”

Si tratta - logicamente e per medesimo impianto sistematico - di fattispecie parallela anche se più specifica. Siamo sempre nel contesto di un illecito/base di modesta portata (identico è il sistema sanzionatorio rispetto al primo comma...) ma la norma, forse per evitare malintesi di zona d'ombra, prevede anche in modo più specifico l'azione di immettere rifiuti nelle acque parallela a quella di abbandono sul suolo. Una ipotesi forse a ben guardare anche superflua, dato che l'abbandono ben poteva essere inteso anche in acqua come sul suolo, ma il legislatore ha inteso specificare questo aspetto per evitare equivoci.

Ma forse anche per delimitare questa azione nel settore dei liquami, giacché l'immissione (leggi: modesto abbandono) di rifiuti liquidi nelle acque rientra in tale previsione, mentre logicamente lo

smaltimento di un grande quantitativo di rifiuti rientra nella previsione più grave della gestione illecita; ed anche al fine di differenziare tale piccolo ed occasionale riversamento da uno scarico illegale la previsione specifica può essere utile.

Ma tutto questo – lo ripetiamo – non c'entra nulla con il caso specifico del quesito giunto in redazione, laddove si ipotizza che un autista di un camion di autospurgo riversi (non “scarichi”) i liquami trasportati in modo illegale. In questo caso la quantità/qualità dei rifiuti liquidi e la dinamica oggettiva dei fatti sono lontanissime dalla modesta ipotesi dell'abbandono, ma si tratta di un vero e proprio smaltimento illegale di un grande quantitativo di rifiuti liquidi. Smaltimento che doveva avvenire in modo regolare all'interno di un impianto dedicato ove il mezzo doveva giungere con la tracciabilità connessa. Invece il viaggio verso tale impianto è stato interrotto. E da quel momento tutta l'azione del soggetto e del mezzo sono totalmente al di fuori di ogni regime legale ed autorizzatorio; e l'azione di sversamento illegale ovunque e comunque al di fuori delle regole azzerava ogni legalità e trasforma il soggetto ed il mezzo in entità totalmente fuori norma e regola.

Dunque si integra il reato di gestione illecita di rifiuti liquidi mediante smaltimento illegale ai sensi del comma 1 (e non 2) dell'art. 256 D.Lgs n. 152/06 che sanziona **“chiunque”** effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, **smaltimento**, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (e ben vi rientra in tale previsione anche lo sversamento in fognatura o nei tombini dei liquami trasportati, che va a configurare un'attività di smaltimento illecito di rifiuti liquidi).²

² Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (edizione 2014) – Diritto all'ambiente Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) l'azione di sversare, con un'autospurgo, rifiuti liquidi sull'argine di un fiume, poco prima prelevati da una vasca aziendale, non può integrare l'illecito di abbandono incontrollato di rifiuti. Infatti la denuncia per abbandono incontrollato di rifiuti è totalmente errata e fuorviante, oltre che riduttiva rispetto alla reale entità dell'evento illecito riscontrato. L'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono le ipotesi sanzionatorie minime previste nella parte quarta del D.Lgs n. 152/06 e riguardano – appunto – modeste attività di riversamento o accumulo di rifiuti da parte di privati (sanzione amministrativa) o aziende (modesta sanzione penale). Ma si tratta sempre e comunque di quantitativi di rifiuti minimi e di situazioni caratterizzate da limitata portata quantitativa e comportamentale. Un autospurgo che riversa illegalmente il proprio carico di rifiuti liquidi – di qualunque origine e natura – non integra certamente tale fattispecie, bensì una ipotesi molto più grave di smaltimento illegale di rifiuti punita con il ben più rilevante reato specifico. La realistica assenza del formulario di identificazione dei rifiuti (fisiologica per tali sversamenti illegali) integra poi le illegalità conseguenti e le relative sanzioni. Inoltre se tale riversamento avviene in un corso d'acqua pubblico, concorre il reato di danneggiamento aggravato delle medesime acque previsto dal codice penale. A livello procedurale – poi – trattandosi di un fatto grave e di uno smaltimento illegale a tutti gli effetti, a nostro avviso, in flagranza di reato il veicolo deve essere sottoposto a sequestro preventivo di iniziativa da parte della P.G. operante per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato, nonché a contestuale sequestro probatorio al fine di assicurare tutti gli elementi di prova al



(Disegno di proprietà di "Diritto all'ambiente" e protetto da copyright riservato – Riproduzione vietata)

sistema processuale. Va infine attivata indagine ulteriore per verificare iscrizione all'Albo (la cui mancanza costituisce altro e più grave reato con sequestro obbligatorio del mezzo e confisca sempre obbligatoria dello stesso in caso di successiva condanna o patteggiamento) e/o l'esistenza di altri pregressi episodi di smaltimento illegale in proprio o conto terzi (nel qual caso i reati diventano seriali nel tempo). (...)"

Il reato disposto dall'art. 256, comma 1, del D.Lgs, n. 152/2006 si applica poi a *chiunque eserciti una attività di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione*. Ciò significa che la norma sanzionatoria non ha come destinatari unicamente soggetti che esercitano professionalmente l'attività di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti, ma si rivolge a qualsiasi soggetto che si trovi ad esercitare un'attività di gestione dei rifiuti. Come infatti ha sottolineato anche la Corte di Cassazione: «il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 51 del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (ex plurimis Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004 Rv. 227956). E ciò in relazione all'inequivocabile significato dell'espressione "chiunque" adoperata nel primo comma dell'articolo citato. Tali considerazioni rimangono evidentemente valide anche alla luce dell'art. 256 del D.Lgs 152/2006 che sostanzialmente ripropone la formulazione della norma precedente. » [così Corte di Cassazione Penale - Sezione III - sentenza del 1° marzo 2007 n. 8679. Si veda anche Corte di Cassazione Penale - Sezione III - sentenza del 22 giugno 2007, n. 24731. Principio ribadito anche in Cassazione Penale - Sez. III - sentenza dell' 8 febbraio 2013, n. 6294].

Resta poi la posizione del titolare dell'azienda. A carico del quale vanno ricollegate le connesse responsabilità in caso di colpa o dolo. Dolo: se lo sversamento è effettuato materialmente dall'autista su incarico diretto del titolare, i due ne rispondono in concorso diretto. Colpa: se il titolare tollera e non controlla l'attività dell'autista, ne risponde almeno come *culpa in vigilando*. Ed è difficile ipotizzare in questi casi che il titolare, prima o dopo, non sappia nulla. Se la ditta agisce in modo regolare, quando il veicolo va a prelevare vi è traccia documentale, fattura e formulario con tutte le copie del caso. Se l'autista riversa i rifiuti in itinere durante il tragitto, quale documento finale porta poi al titolare? È evidente che dalla mancanza delle attestazioni documentali dell'impianto di destino il titolare percepisce subito il mancato buon esito regolare del viaggio... Se poi opera "in nero" e senza fattura (e dunque senza formulario) la complicità è endogena. Se è ditta del tutto "in nero", il dolo è automatico.

Ma non finisce qui. Il reato di cui all'art. 256 comma 1 è l'ipotesi di partenza minimale. Poi vanno valutate le conseguenze di tale azione di smaltimento illecito. Se vi sono danni per gli impianti di depurazione comunale, a livello almeno di dolo eventuale scattano i reati di danneggiamento e le responsabilità civilistiche per il risarcimento del danno. Se vi sono danni per corsi d'acqua pubblici o mare o falde sotterranee, vengono integrati - sempre almeno come dolo eventuale - il delitto di danneggiamento aggravato di acque pubbliche e/o avvelenamento di acque destinate alla pubblica alimentazione e/o secondo i casi altri reati concorrenti. Con responsabilità diretta per i danni a carico dell'autista e del titolare secondo quanto sopra esposto.

Il veicolo va sottoposto a sequestro preventivo di iniziativa della PG in flagranza o successivamente con decreto del magistrato (per impedire continuazione e/o reiterazione del reato); ed in caso di condanna o patteggiamento è prevista la confisca obbligatoria del medesimo.

Vanno accertati nel contempo i reati fiscali e tributari e/o di truffa e frode ai danni del committente o sua eventuale complicità dato che l'azione di sversamento non consente certamente di redigere in modo regolare le documentazioni finali da parte dell'impianto di destino. Va - dunque - verificato se è stata emessa fattura, se sono state omesse le copie del formulario o se sono state falsificate. Secondo i risultati, emergono scenari che riguardano comunque anche i committenti come parti lese (se sono stati ingannati) o come complici (se per risparmiare hanno accettato il servizio "in nero"). Gli aspetti fiscali e tributari sono connessi e conseguenti. E le responsabilità sempre comuni tra autista e titolare secondo le modalità del caso concreto.

L'azione illegale in esame legittima - inoltre - da parte della polizia giudiziaria perquisizione immediata di iniziativa nella sede dell'azienda con sequestro di agende, schedari e supporti elettronici per ricostruire il dettaglio dei viaggi precedenti di prelievo liquami al fine di verificare se in precedenza vi sono stati altri sversamenti illegali simili con connesse attività di controllo presso le ditte o i privati committenti per le stesse finalità di cui sopra.

Come si vede, non è affatto vero che uno sversamento di rifiuti liquidi fuori regola è un'azione di modesta portata sanzionatoria. Per tutti i soggetti che operano nel contesto di tale illegalità.

Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

Pubblicato il 9 gennaio 2014